

La Commissione prende visione del **D.R. n. 377/2024 PROT. N. 11582 del 24/4/2024 (bando)** “procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, L. 240/10”, del **D.R. Repertorio n. 1345/2022 Prot. n. 278520 del 14/11/2022** “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art. 18, all’art. 24 e all’art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010” e fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 18 Ottobre 2024 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1).

La valutazione è volta all’individuazione di una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri di cui all’ **Allegato 2**.

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei candidati e alle domande presentate dai candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 6 settembre 2024 alle ore 8:00 in modalità telematica, successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto digitalmente dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La seduta è tolta alle ore 9.

Li, 9 Agosto 2024

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Chiarugi

I COMPONENTI

Prof. Marco Vivarelli

Prof. Andrea Ruzzenente (segretario verbalizzante)

ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 CHIRURGIA GENERALE SSD MED/18 - CHIRURGIA GENERALE INDETTA CON D.R. n. 377/2024 PROT. N.111582 del 24/4/2024

Criteria per la valutazione dei candidati

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art.6 del bando- **Criteria generali di valutazione dei candidati e modalità di svolgimento della procedura selettiva**- tale procedura è volta alla identificazione dei candidati maggiormente qualificati tenuto conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della attività didattica.

Nella valutazione delle **pubblicazioni scientifiche**, la Commissione si atterrà alla valutazione dei punti esposti nel bando di riferimento:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal fine va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

Nella valutazione dei **titoli**, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale ed espressi nel bando:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva: **nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche di indicatori di prestigio e impatto;**
- b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi;
- c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali;
- g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti;
- j) **possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione.**

Presso atto dei punti e parametri espressi dal bando, la Commissione stabilisce o seguenti criteri di valutazione.

Valutazione Pubblicazioni scientifiche (max 50 punti)

La Commissione prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le pubblicazioni valutabili dovranno essere congruenti con il profilo previsto dal presente bando.

Si definiscono quindi i criteri di valutazione ed il punteggio attribuibile a ciascuna pubblicazione

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti: la congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura sarà definita in base alla categoria della rivista (surgery vs. non-surgery):
 - rivista di qualsiasi categoria che non sia "surgery" (= non congruente) punti 0
 - rivista di qualsiasi categoria che sia "surgery" (=congruente) punti 0.5
 - (max 0.5 punti per pubblicazione)

b-c) L' apporto individuale nei lavori in collaborazione (sono considerate preminenti le posizioni di primo Autore, secondo Autore, ultimo Autore e Autore corrispondente, posizioni NON preminenti i ruoli di Autore che non siano primo, ultimo o corrispondente, non sono valutate le posizioni di collaborazione) e la continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni saranno valutati secondo lo schema seguente

Collaboratore e non autore (in qualsiasi tipo di pubblicazione):	punti 0
Lettera all'editore, Case-report o Editoriale (posizione NON preminente):	punti 0
Lettera all'editore, Case-report o Editoriale (posizione preminente):	punti 0.1
Revisione non sistematica della letteratura (NON primo, secondo, ultimo, o autore responsabile per la corrispondenza):	punti 0.25
Revisione non sistematica della letteratura (primo, secondo, ultimo, o autore responsabile per la corrispondenza):	punti 0.50
Revisione sistematica della letteratura/meta-analisi, articolo originale (NON primo, secondo, ultimo, o autore responsabile per la corrispondenza):	punti 0.75
Revisione sistematica della letteratura/meta-analisi, articolo originale (primo, secondo, ultimo, o autore responsabile per la corrispondenza):	punti 1
(max 1 punto per pubblicazione)	

e) La collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, sarà valutata attraverso l'Impact Factor della rivista nell'anno della pubblicazione (rilevato da JCR di Clarivate Analytics) ed in base al quartile della rivista nell'anno di pubblicazione dell'articolo (rilevato da JCR di Clarivate Analytics) e la diffusione in base al numero di citazioni (rilevate da Scopus), secondo gli schemi seguenti:

Nessun impact factor	punti 0
Impact factor ≤1.5	punti 0.1
Impact factor 1.6-2.9	punti 0.2
Impact factor 3.0-6.0	punti 0.3
Impact factor 6.1-10	punti 0.4
Impact factor >10	punti 0.5

Nessun quartile/con qualsiasi numero di citazioni:	punti 0
Q4/con qualsiasi numero di citazioni:	punti 0.1
Q3/citazioni ≤30:	punti 0.2
Q3/citazioni 31-70:	punti 0.3
Q3/citazioni >70:	punti 0.4
Q1-2/con qualsiasi numero di citazioni:	punti 0.5

(max 1 punto per pubblicazione)

Secondo questo modello valutativo ogni pubblicazione può raggiungere il punteggio massimo di 2,5 punti e pertanto, essendo le pubblicazioni previste dal bando nella domanda dei candidati in numero di 20, il punteggio massimo complessivamente attribuibile alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche è pari a 50 punti.

Valutazione dei titoli (Max 50 punti)

a) Per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche di indicatori di prestigio e impatto

Alla produttività scientifica nel suo complesso sono attribuibili **max 6 punti**, così ripartiti:

Numero complessivo pubblicazioni (max 1 punto):	<50:	punti 0.1
	da 50 a 100:	punti 0.2

da 101 a 150:	punti 0.5
da 151 a 200:	punti 0.75
>200:	punti 1

Numero totale delle citazioni <i>Scopus</i> (<i>max 1 punto</i>):	<1000:	punti 0.25
	da 1001 a 2500:	punti 0.5
	da 2501 a 5000:	punti 0.75
	> 5000:	punti 1

H-indice complessivo <i>Scopus</i> (<i>max 1 punto</i>):	<20:	punti 0.25
	da 21 a 30:	punti 0.50
	da 31 a 50:	punti 0.75
	>50:	punti 1

Intensità (numero pubblicazioni/anno su riviste dotate di impact factor) (<i>max 1 punto</i>):	≤1/anno:	punti 0
	3/anno:	punti 0.25
	5/anno:	punti 0.50
	10/anno:	punti 0.75
	>10/anno:	punti 1

Continuità temporale (<i>max 1 punto</i>): pubblicazioni su riviste con impact factor	
Negli ultimi 10 anni non pubblicazioni per due anni consecutivi o per più di 5 anni	punti 0
Negli ultimi 10 anni non pubblicazioni per più di 3 anni	punti 0.25
Negli ultimi 10 anni non pubblicazioni per più di 2 anni	punti 0.50
Negli ultimi 10 anni non pubblicazioni per 2 anni (non consecutivi)	punti 0.75
Negli ultimi 10 anni non pubblicazioni per 1 anno	punti 1

"impact factor" totale (l'impact factor di ogni pubblicazione sarà quello relativo all'anno di pubblicazione) (*max 1 punto*):

Impact factor totale ≤100:	punti 0.25
Impact factor totale 101-250:	punti 0.50
Impact factor totale 251-500:	punti 0.75
Impact factor totale >500:	punti 1

- b) La comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi è valutata se ogni partecipazione è documentata da almeno una pubblicazione su rivista dotata di *impact factor* di cui il candidato sia autore; a tale partecipazione potrà essere attribuito un **punteggio max di 6 punti** così ripartiti:
- Per ogni partecipazione a gruppi nazionali (purché esitata in almeno una pubblicazione su una rivista dotata di *impact factor* nel quale il candidato risulti autore): punti 0.2
 - Per ogni partecipazione a gruppi internazionali (purché esitata in almeno una pubblicazione su una rivista dotata di *impact factor* nel quale il candidato risulti autore): punti 0.4
- c) La partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari (**max 6 punti**) viene valutata sulla base della partecipazione del candidato come Principal Investigator (PI) o partecipante a progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Sono attribuiti i punteggi di 0.50 per ciascuna partecipazione ad un progetto di ricerca nazionale, di 0.75 per ciascuna partecipazione ad un progetto di ricerca internazionale, di 1.5 per ciascuna partecipazione ad un progetto di ricerca nazionale come PI, di 2 punti per ciascuna partecipazione ad un progetto di ricerca internazionale come PI.
- d) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati (**max 4 punti**): sono valutate le posizioni di membro dell'*editorial board* di una rivista che sia provvista di *impact factor*. Non sono valutate le posizioni di *reviewer* occasionale, né le posizioni nell'*editorial board* di riviste sprovviste di *impact factor*. E' attribuito un punteggio di 0.5 per ogni partecipazione all'*editorial board* di rivista nazionale con IF, di 1 punto per ogni partecipazione all'*editorial board* di rivista internazionale con IF.

- e) Per valutare la organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, saranno attribuiti fino ad un **massimo di 4 punti** così ripartiti: punti 0.2 per ogni congresso internazionale, punti 0.1 per ogni congresso nazionale.
- f) Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali. Alla eventuale attività didattica universitaria in Italia e all'estero, sempre in relazione al SSD del bando, saranno attribuiti fino ad un **max di 12 punti** così ripartiti:
- | | |
|--|-----------|
| Docenza in Laurea Magistrale (per ogni anno accademico) | punti 2 |
| Docenza in Laurea Specialistica (per ogni anno accademico) | punti 1 |
| Docenza in Scuola di Specializzazione (per ogni anno accademico) | punti 1 |
| Docenza in Master Universitario di I e II Livello (per ogni anno accademico) | punti 0.5 |
- g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione: prevede fino ad un **max di 2 punti** così ripartiti: per ogni periodo di almeno 3 mesi di ricerca e formazione congrui con il SSD presso enti di alta qualificazione in Italia o all'estero **0.5 punti**.
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica (**max 2 punti**): per ogni premio e riconoscimento per attività di ricerca conferito da Società Scientifiche di riconosciuto prestigio punti 0.5.
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti. La titolarità di brevetti relativamente al settore, sarà riconosciuta fino ad un **max di 2 punti**, con 0.5 punti per ogni brevetto registrato a nome del candidato
- j) Relativamente al possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione (**max 2 punti**), la Commissione ritiene valutabili il diploma di specialità in Chirurgia Generale e il diploma di Dottorato di Ricerca. Saranno così attribuiti: 1 punto per il possesso di diploma di Specialità in Chirurgia Generale ed 1 punto per possesso di diploma di Dottorato di Ricerca.
- k) In relazione ulteriore al punto j del bando, la Commissione ritiene di introdurre la valutazione della attività clinico assistenziale dei candidati (**max 4 punti**). La Commissione, dopo aver valutato la congruenza dell'attività clinica complessiva del candidato pertinente al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, si atterrà ai seguenti criteri:

durata e continuità attività assistenziale svolta (max 2 punti)

>15 anni	punti 2
7-15 anni	punti 1
<7 anni	punti 0.5

grado di responsabilità raggiunto nello svolgimento dell'attività assistenziale svolta (max 2 punti)

Direzione Unità Operativa Complessa	punti 2
Direzione UOSD	punti 1.5
Direzione Struttura semplice	punti 1
Dirigenza medica	punti 0.5

Prova didattica

La prova consisterà nella presentazione di un seminario su un tema a scelta del candidato, pertinente alle tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Per la valutazione della prova si terrà conto della padronanza della materia (anche con riferimento alla letteratura più recente), alla capacità di inquadramento logico-sistematico, alla capacità di sintesi ed infine al rigore metodologico e chiarezza espositiva.

Contestualmente alla prova orale, il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento della lingua inglese. La Commissione esprimerà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo, eccellente. Il giudizio collegiale di insufficienza determinerà il mancato superamento della prova.

Li, 9 Agosto 2024

Prof. Massimo Chiarugi, Presidente

Prof. Marco Vivarelli, Membro

Prof Andrea Ruzzenente, Segretario

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: 06/C1- Chirurgia generale, Settore concorsuale MED/18 -Chirurgia Generale (Decreto Rep.377/2024- Prot. n. 11582- del 24/4/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Massimo Chiarugi, Prof. Ordinario presso l'Università di Pisa, nato a Pontedera (Pi) il 25/10/1955 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 581/2024 PROT. N. 0158831 del 20/6/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

- Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
9 Agosto 2024

prof. Massimo Chiarugi,
Università di Pisa

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

“... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l’art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale “I componenti [della commissione], presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”. Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall’art. 511 e dall’art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l’amministrazione interessata, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l’obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell’amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso “statico”, dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso...”

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: 06/C1- Chirurgia generale, Settore concorsuale MED/18 -Chirurgia Generale (Decreto Rep.377/2024- Prot. n. 11582- del 24/4/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Andrea Ruzzenente, Prof. Ordinario presso l'Università di Verona, nato a Verona (VR) il 18/06/1973 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 581/2024 PROT. N. 0158831 del 20/6/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

- Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
9 Agosto 2024

prof. Andrea Ruzzenente
Università di Verona

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi

del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: 06/C1- Chirurgia generale, Settore concorsuale MED/18 -Chirurgia Generale (Decreto Rep.377/2024- Prot. n. 11582- del 24/4/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Marco Vivarelli, Prof. Ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche, nato a Bologna l'11.10.1963, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 581/2024 PROT. N. 0158831 del 20/6/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
9 Agosto 2024

Prof. Marco Vivarelli,
Università Politecnica delle Marche

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

Il candidato Stefano Di Sandro è dal 2019 Professore Associato di Chirurgia Generale presso la Università di Modena-Reggio Emilia. E' in possesso di diploma di specializzazione in Chirurgia Generale, di diploma di Dottorato di Ricerca Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale, di diploma di abilitazione nazionale di prima fascia per Chirurgia Generale. Dal 2020 è responsabile della sezione semplice di Trapianti di Rene del Policlinico di Modena. In tema di attività scientifica e di ricerca, presenta un profilo orientato prevalentemente ai temi della trapiantologia d'organo (in particolare del fegato), della chirurgia resettiva oncologia epatica, della applicazione di metodiche innovative in ambito della chirurgia dei trapianti e resettiva di organi solidi. Queste linee di ricerca sono esitate in una produzione scientifica complessiva pertinente, cospicua, innovativa e con collocazione su riviste internazionali ad elevata diffusione. L'analisi delle 20 pubblicazioni presentate, tutte pertinenti alle tematiche del profilo concorsuale presentate rileva una posizione preminente in 14 di queste, e la appartenenza a riviste in fascia Q1/Q2 in 18; 4 pubblicazioni sono collocate in riviste con *impact factor* >10.

Da segnalare inoltre il ruolo come *principal investigator* in 6 studi multicentrici nazionali, il ruolo come co-fondatore di una attività di *spin-off* ed il conseguimento di premi nazionali ed internazionali. Non è possibile formulare un giudizio completo sulla attività didattica, nonostante il ruolo, per la carenza di documentazione presentata. Nel complesso, dalla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli il giudizio sul profilo del candidato non può che essere di **ottimo**.

Pertanto ritengo il candidato Stefano Di Sandro adeguatamente maturo ed idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/c1 chirurgia generale ssd med/18 - chirurgia generale, oggetto della procedura di reclutamento.

Giudizio del Prof. Andrea Ruzzenente

Il candidato è attualmente Professore Associato di Chirurgia Generale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. E' attualmente in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena dove è responsabile della S.S. di Chirurgia dei Trapianti di Rene. Il curriculum del candidato è congruo con il settore concorsuale e con SSD MED/18. L'attività scientifica è adeguata al ruolo ed è continuativa, documentata in 141 pubblicazioni recensite su Scopus con un h index totale di 29, 3078 citazioni e impact factor totale di 661,23.

Il candidato è responsabile e partecipante a prestigiosi gruppi di ricerca e PI di progetti di ricerca internazionali. I Candidato hanno partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali e risulta vincitore di numerosi premi per l'attività scientifica.

Il candidato documentata una esperienza clinica continuativa nell'ambito della SSD MED/18 e riporta la casistica operatoria di interventi di chirurgia addominale maggiore congrua con il SD soprattutto dedicata alla chirurgia epato-pancreatica e dei trapianti, è inoltre responsabile di struttura semplice di Chirurgia dei Trapianti di Rene .

Ritengo il candidato pienamente idoneo a rivestire il ruolo di Professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione.

Giudizio del Prof. Marco Vivarelli

Il candidato Stefano di Sandro dal 2019 è Professore Associato di Chirurgia Generale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. E' attualmente in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena dove è vice-responsabile della SC di Chirurgia oncologica, epato-bilio-pancreatica e dei trapianti di fegato e responsabile della S.S. di Chirurgia dei Trapianti di Rene.

Svolge attività didattica presso i corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e la scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell'UNIMORE, pur senza fornire dettagli circa gli insegnamenti svolti. Adeguatamente documentata è l'attività di docenza nel Master Universitario di II livello in Medicina dei trapianti ed epatologia avanzata.

Dottore di Ricerca in Medicina Sperimentale - microchirurgia e chirurgia sperimentale.

Documenta partecipazione ed organizzazione di Congressi, partecipazione all'Editorial Board di riviste scientifiche, premi conseguiti e capacità attrazione di finanziamenti per la ricerca.

Produzione scientifica di abbondante, continua e di ottimo livello con H-index di 29.

Attività assistenziale rilevante con ruoli di responsabilità.

Ritengo il candidato Stefano Di Sandro pienamente idoneo a rivestire il ruolo di Professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione.

Giudizio Collegiale della Commissione

La Commissione ha preso visione del curriculum complessivo e della documentazione presentata dal candidato e la ha valutata secondo i parametri formulati dalla stessa Commissione e prodotti nell'allegato nr. 2 al verbale della 1° seduta. Sulla base di questa valutazione è stato attribuito un punteggio di 39,1/50 per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, ed un punteggio di 24,05/50 per quanto riguarda la valutazione dei titoli.

Dopo aver espresso i propri giudizi individuali, la Commissione ritiene all'unanimità che al candidato Stefano Di Sandro sia da attribuire il giudizio di ottimo, e lo ritiene maturo ed idoneo a ricoprire il posto di professore di Prima fascia nel settore scientifico oggetto di valutazione

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al *curriculum* complessivo del candidato, ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all'unanimità, individua come idoneo:

il Prof. Stefano Di Sandro

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Chiarugi

I COMPONENTI

Prof. Marco Vivarelli

Prof. Andrea Ruzzenente

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Allegato 1 al verbale 2**Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: 06/C1- Chirurgia generale, Settore concorsuale MED/18 -Chirurgia Generale (Decreto Rep.377/2024- Prot. n. 11582- del 24/4/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Andrea Ruzzenente Prof ordinario presso l'Università degli Studi di Verona nato a Verona il 18/6/1973 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 581/2024 PROT. N. 0158831 del 20/6/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito..


In fede,

(data)

6/9/24

Prof Andrea Ruzzenente presso l'Università degli Studi di Verona

(FIRMA)



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀR. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, *Codice di procedura civile*

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c.,

deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»”.

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

Allegato 1 al verbale 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-SEDE DI MODENA-PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 CHIRURGIA GENERALE SSD MED/18 - CHIRURGIA GENERALE INDETTA CON D.R. n. 377/2024 PROT. N.111582 del 24/4/2024

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Massimo Chiarugi Prof Ordinario presso l'Università di Pisa nato a Pontedera il 25/10/1955 nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 581 del 2024 , consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

In fede,
6 Settembre 2024

Prof. Massimo Chiarugi presso l'Università degli Studi di Pisa

(FIRMA)



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

Allegato 1 al verbale 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: 06/C1- Chirurgia generale, Settore concorsuale MED/18 -Chirurgia Generale (Decreto Rep.377/2024- Prot. n. 11582- del 24/4/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Marco Vivarelli, Prof. Ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche, nato a Bologna l'11.10.1963, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 581/2024 PROT. N. 0158831 del 20/6/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

In fede,
6 settembre 2024

Prof. Marco Vivarelli presso l'Università Politecnica delle Marche


Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE ORDINARIO DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-SEDE DI MODENA-PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 CHIRURGIA GENERALE SSD MED/18 - CHIRURGIA GENERALE INDETTA CON D.R. n. 377/2024 PROT. N.111582 del 24/4/2024

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con D.R. n. 581/2024 PROT. N. 0158831 del 20/6/2024, composta dai Sig.ri:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Prof. Massimo Chiarugi | Ordinario di Chirurgia Generale
presso l'Università di Pisa;
PRESIDENTE |
| - Prof. Marco Vivarelli | Ordinario di Chirurgia Generale
presso l'Università di Politecnica delle Marche
COMPONENTE |
| - Prof. Andrea Ruzzenente | Ordinario di Chirurgia Generale
presso l'Università di Verona
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI
SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

constatato

che ha fatto domanda di partecipare alla procedura n.1 (uno) candidato;

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,

esaminati i titoli del candidato;

esaminate le pubblicazioni scientifiche del candidato;

visti i giudizi individuali e collegiali formulati per il candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da verbali);

DICHIARA

idoneo a ricoprire il posto di professore ordinario di prima fascia mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/10 presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina rigenerativa della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia-sede di Modena-per il settore concorsuale 06/c1

chirurgia generale ssd med/18 - chirurgia generale indetta con d.r. n. 377/2024 prot. n.111582 del 24/4/2024 mediante chiamata:

- il Prof. Stefano Di Sandro

Modena, 6 Settembre 2024

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Chiarugi

I COMPONENTI

Prof. Marco Vivarelli

Prof. Andrea Ruzzenente

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)